



**UNIONE SPORTIVA FORENSE
ITALIANA**

STATUTO
DELL'UNIONE SPORTIVA FORENSE ITALIANA

Indice:

TITOLO I

DELLE CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 Costituzione e denominazione dell'unione.

Art. 2 Scopi sociali.

Art. 3 Patrimonio dell'Associazione

TITOLO II

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI SOCI

Art. 4 Categorie di soci

Art. 5 Iscrizione all'Associazione.

Art. 6 Diritti del Socio

Art. 7 Doveri del Socio

Art. 8 Recesso e decadenza dalla qualità di socio.

Art. 9 I volontari

TITOLO III

DEGLI ORGANI STATUTARI

Art. 10 Organi Statutari

CAPO I

DEGLI ORGANI STATUTARI NAZIONALI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 12 Autonomia patrimoniale e statutaria e definizione degli enti associati.

ART. 13 Durata delle cariche ed applicabilità delle norme del presente statuto.

SEZIONE II

DEL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

Art. 14 Composizione del Comitato Esecutivo Nazionale

Art. 15 Attribuzioni del Comitato Esecutivo Nazionale

Art. 16 Il Presidente Nazionale

Art. 17 Il Vice Presidente Vicario Nazionale

Art. 18 I Vice Presidenti Nazionali

Art. 19 Il Segretario Nazionale

Art. 20 Il Tesoriere Nazionale

Art. 21 I Responsabili d'Area

Art. 22 Il Responsabile Nazionale del Tesseramento e dell'Assicurazione dei Soci

Art. 23 Il delegato per la promozione sportiva giovanile

Art. 24 L'Ufficio Legislativo Nazionale

SEZIONE III

DELLE DIREZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Art.25 Definizioni e competenza delle Direzioni Sportive Nazionali

Art. 26 Composizione delle Direzioni Sportive Nazionali

SEZIONE IV

DEL CONSIGLIO GENERALE NAZIONALE

Art.27 Composizione del Consiglio Generale Nazionale

Art. 28 Attribuzioni del Consiglio Generale Nazionale

SEZIONE V

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 29 La Composizione e funzionamento del Collegio dei Probiviri

Art. 30 Competenze ed attribuzioni al Collegio dei Probiviri

Art. 31 Decadenza dei membri del Collegio dei Probiviri

Art. 32 Procedimento avanti il Collegio dei Probiviri

SEZIONE VI

DELLA CONFERENZA DEGLI ELETTI NELLE ISTITUZIONI ED ORGANISMI FORENSI

Art. 33 Composizione ed il funzionamento della Conferenza

Art. 34 Competenza della Conferenza

Art. 35 Elezioni delle Conferenza

SEZIONE VII

DEL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 36 Attribuzioni e Composizione del Congresso Nazionale

Art. 37 Le deliberazioni ordinarie del Congresso

Art. 38 Le deliberazioni straordinarie del Congresso

Art. 39 La convocazione del Congresso

SEZIONE VIII

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 40 Composizione e Funzionamento del Collegio dei Revisori Contabili.

Art. 41 Competenze ed attribuzioni al Collegio dei Revisori Contabili.

Art. 42 Decadenza dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti

SEZIONE IX

GLI ORGANI STATUTARI TERRITORIALI

Art. 43 I Comitati Regionali

Art. 44 I Comitati Territoriali

Art. 45 Le Società Territoriali

Art. 46 La Società Nazionale

SEZIONE X

DELL'ELEZIONE DELLE CARICHE STATUTARIE

Art. 47 Il Congresso elettivo ordinario.

Art. 48 L'Elezione del Presidente dell'Associazione

Art. 49 L'elezione dei membri del Comitato Esecutivo

Art. 50. L'elezione dei membri del Consiglio Generale Nazionale

TITOLO IV

DEL RENDICONTO CONTABILE E DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 51 L'esercizio sociale e la rendicontazione contabile.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 52 Modifica dello statuto.

Art. 53 Scioglimento dell'Associazione.

Art. 54 Clausola Compromissoria arbitrale per le questioni associative.

TITOLO I

DELLE CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELL'UNIONE.

Nel rispetto della Legge 6 giugno 2016 n. 106, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e del Codice Civile è costituita l'Associazione denominata "*Unione Sportiva Forense Italiana*".

Con l'iscrizione al R.U.N.T.S. – Registro Unico Nazionale Enti del Terzo Settore - e fino alla sua permanenza, ai sensi dell'art 35 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione utilizza obbligatoriamente, come parte integrante della propria denominazione sociale, la dicitura "Associazione Sociale" o il suo acronimo "A.P.S.": negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Essa è costituita a tempo indeterminato, è apartitica ed apolitica.

La propria sede sociale è fissata in _____ presso i locali a disposizione dell'Associazione.

Il Comitato Esecutivo Nazionale ha facoltà, con propria delibera, quando non ricorrano i requisiti di cui al presente articolo, di modificare la collocazione della sede sociale dell'Associazione.

L'Unione ha un'organizzazione democratica e, nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, favorisce la partecipazione di ogni socio alle attività sociali.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione istituisce: il Registro dei Soci, il Registro dei Volontari, il Registro dei Verbali del Comitato Esecutivo, il Registro dei Verbali del Consiglio Generale Nazionale, il Registro dei Verbali del Congresso e il Registro delle delibere statutarie e dei regolamenti.

Tutti gli organi statuari, ove non espressamente previsto nel presente Statuto, sono comunque tenuti alla predisposizione di un registro dei verbali ed atti, che viene custodito dal Segretario Generale ovvero da un suo delegato o da un diverso soggetto che può essere individuato dai regolamenti o dai protocolli di adesione.

L'Unione, a parità di condizioni, ammette l'adesione ad altre associazioni anche di carattere nazionale e internazionale che abbiano fini omologhi. Tale adesione è adottata dal Congresso Generale Nazionale.

L'Unione può altresì ammettere, con delibera del Consiglio Generale, quale proprio organo sociale una o più associazioni avente i medesimi fini sociali.

L'Unione usa, quale segno distintivo, il seguente simbolo:



ART. 2 SCOPI SOCIALI.

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al successivo al presente articolo in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche.

L'associazione, nel concorrere all'attuazione del principio descritto all'art. 33 comma 7 della Costituzione per il quale "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme", ai sensi

dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, esercita in via principale le seguenti attività:

1. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 Lett. t), v), w) del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 113;
3. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
4. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale anche nella forma del turismo sportivo;
6. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, con particolare ma non esclusivo riferimento alle attività formative:
 - dirette a tecnici, a educatori ed a operatori sportivi e/o ad altre figure simili. Gli attestati e le qualifiche conseguite avranno valore nell'ambito dell'Unione, salvo che l'Unione abbia stipulato apposita Convenzione con la specifica Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o altro Ente di Promozione Sportiva e/o salvo che l'Unione abbia ottenuto l'accreditamento o altro riconoscimento dalle Istituzioni europee, dai Ministeri o dalle Regioni territorialmente competenti, in merito al percorso di formazione che potrà eventualmente qualificarsi come formazione professionale. Tali attività devono svolgersi secondo le regole e i criteri previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Generale Nazionale;
 - dirette a iscritti ad Ordini Forensi, in cooperazione o in convenzione, per formazione inerente le pratiche motorie e sportive e il valore sociale dello sport.

Nell'attuazione delle attività di interesse generale descritte al precedente comma, l'Associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche fra gli avvocati e praticanti e tutte le altre componenti del mondo forense;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e per favorirne la coesione;
- i) promuovere la coesione e la crescita umana e culturale dell'Avvocatura;
- l) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- m) promuovere, anche attraverso lo sport, la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo nonché l'affermazione e la tutela dell'attività difensiva;
- n) promuovere, anche attraverso lo sport, iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento e dell'organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali;
- o) promuovere e realizzare, anche in via decentrata, iniziative volte a garantire lo svolgimento ed il coordinamento di attività di aggiornamento e di formazione degli iscritti, anche in collaborazione con altre associazioni forensi e/o di categoria;
- p) promuovere e sostenere l'istituzione di enti sportivi dell'Avvocatura in ambito europeo ed internazionale;
- q) fornire ai soci ed ai volontari i servizi necessari per il perseguimento degli scopi sociali ed in generale per consentire agli stessi di svolgere attività sportiva;
- r) adottare ogni provvedimento possibile al fine rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale al fine di garantire lo svolgimento dell'attività istituzionale ai soci;
- s) promuovere le pari opportunità nell'accesso e svolgimento dello sport nell'Avvocatura;

t) formulare proposte alle Istituzioni, anche di carattere normativo, per il perseguimento dei fini sociali.

Per raggiungere tali scopi, l'Associazione organizza, anche attraverso la costituzione di una fondazione, attività sportive, scientifiche, culturali; promuove e mantiene rapporti con le rappresentanze del mondo forense e giudiziario, istituzionali e politiche, sociali e culturali.

Essa può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi.

La stessa potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità.

L'Unione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione, nel perseguimento dei propri scopi sociali, può costituire uno o più o più patrimoni destinati a specifici affari ai sensi dell'art. 2447 bis ss C.C.

L'Unione, pur collaborando con le altre istituzioni e corpi sociali dell'Avvocatura, non esercita attività di politica forense.

ART. 3 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione trae le proprie risorse dalle quote d'iscrizione dei soci, dai contributi pubblici o privati o da donazioni, dalle Associazioni, enti e sodalizi aderenti, dai beni che diverranno proprietà dell'Associazione, dalle eccedenze del rendiconto amministrativo e contabile, dagli introiti realizzati con l'organizzazione di manifestazioni, sociali, culturali e sportive e da ogni altra fonte indicata e compatibile con le norme previste per gli enti del terzo settore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono svolti gratuitamente, entro i limiti della normativa degli Enti del Terzo Settore.

Il patrimonio sociale può essere impiegato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto dei limiti della normativa degli Enti del Terzo Settore.

L'Unione svolge la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o di chi liberamente, previa iscrizione nel competente registro, decida di collaborare con l'Associazione. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

Sono in ogni caso vietate le attività gestorie contrarie alla normativa del Terzo Settore ed in particolar modo quelle indicate dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

TITOLO II

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI SOCI

ART. 4 CATEGORIE DI SOCI

L'Associazione si compone delle seguenti categorie di soci:

- Fondatore;
- Effettivo Avvocato;
- Effettivo Praticante;
- Effettivo Forense;
- Effettivo Sostenitore;
- Onorario;

Sono fondatori i soci intervenuti nell'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci effettivi avvocati tutti i soci che risultino regolarmente iscritti presso un Albo degli Avvocati.

Sono soci effettivi praticanti tutti i soci che risultino regolarmente iscritti presso l'apposito registro istituito negli Ordini degli Avvocati italiani.

Sono soci effettivi forensi tutti i soci che siano Magistrati, Cancellieri e/o comunque dipendenti delle Autorità Giudiziarie.

Sono soci effettivi sostenitori tutti i soci che non appartengano alle altre categorie di soci con eccezione di quella di socio onorario.

Il Comitato Esecutivo Nazionale su proposta di un socio fondatore, effettivo o sostenitore, può deliberare l'iscrizione, quale socio d'onore, di quelle persone o Enti che si siano distinte per una proficua attività in favore degli scopi dell'Associazione.

La qualifica di socio onorario è un titolo onorifico conferito dall'Unione. Il socio onorario ha diritto a partecipare all'attività dell'Associazione ma non possiede elettorato attivo e passivo e non è tenuto al versamento di alcuna quota associativa.

Tutti i soci, con eccezione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota d'iscrizione annuale, determinata secondo le regole del presente Statuto.

ART. 5 ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE.

La qualifica di socio si assume mediante l'iscrizione, da rivolgersi per iscritto al Presidente della Società territoriale o nazionale, sull'apposita modulistica, ove predisposta dall'organo direttivo della stessa o dagli organi direttivi nazionali.

La richiesta d'iscrizione può essere ricevuta dal Presidente della società territoriale o da altro membro dell'Organo Direttivo, che deve provvedere entro tre giorni all'invio al Presidente della Società Territoriale.

L'organo direttivo deve deliberare sulla richiesta d'iscrizione entro 15 giorni dalla consegna della domanda al Presidente o ad ogni altro membro atto a riceverla.

L'iscrizione ha effetto dal giorno della delibera di accoglimento della domanda, che deve essere comunicata all'interessato entro i cinque giorni successivi. Nello stesso termine il Presidente della Società Nazionale comunica al Presidente Nazionale l'avvenuta iscrizione del socio affinché ne curi l'iscrizione nel registro nazionale dei soci.

Nel caso in cui l'interessato richieda l'iscrizione per una manifestazione sportiva imminente, l'aspirante socio è ammesso con riserva di delibera dell'iscrizione da parte del Presidente della Società Territoriale e/o Nazionale, sotto sua personale responsabilità, fino a che non si sia concluso il procedimento di adesione.

In caso di diniego, il richiedente l'iscrizione può proporre ricorso contro la decisione al Consiglio Generale Nazionale entro 10 giorni, che deve decidere entro 60 giorni dal reclamo.

La deliberazione del socio può essere sempre soggetta a revisione da parte del Consiglio Generale Nazionale entro 60 giorni dall'iscrizione del socio nel registro nazionale dei soci.

Contro le decisioni assunte dal Consiglio Generale Nazionale a norma dei precedenti comma 6° e 7° può essere sempre proposto, entro 10 giorni dall'adozione della delibera, ricorso al Collegio Dei Probiviri.

Hanno sempre diritto ad iscriversi tutti gli Avvocati o Praticanti iscritti in almeno un registro o albo tenuto presso ogni Ordine degli Avvocati D'Italia o dell'Unione Europea.

Il Consiglio Generale, con proprio regolamento, può disciplinare ed integrare l'iscrizione dei nuovi soci appartenenti alle categorie dei Soci Effettivi Forensi e Soci Effettivi Sostenitori.

Enti sportivi dilettantistici e/o enti del terzo settore e/o associazioni, nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 possono chiedere di essere iscritti all'Unione e di assumere la qualifica di Società territoriale o Direzione Sportiva Nazionale, diventando Enti Associati dell'Unione.

Sulla richiesta del precedente comma delibera il Consiglio Generale entro 60 giorni dalla richiesta. Sotto la propria personale responsabilità, il Presidente Nazionale può ammettere con riserva, sentito il Comitato Esecutivo Nazionale, l'ente sportivo dilettantistico e/o ente del terzo settore e/o associazione che vi abbia fatto richiesta prima che si sia concluso il procedimento avanti il Consiglio Generale.

Contro le decisioni del Consiglio Generale e del Presidente Nazionale assunte a norma dei precedenti comma 11° e 12° è ammesso, entro 10 giorni dalla delibera, ricorso al Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Generale, con proprio regolamento, può disciplinare ed adottare convenzioni per l'adesione di Enti Sportivi Dilettantistici e/o enti del terzo settore e/o associazioni.

ART. 6 DIRITTI DEL SOCIO

Con l'ammissione, coloro che acquisiscano la qualifica di soci fondatori o effettivi hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, fatta salva l'autonomia delle associazioni e/o enti aderenti che continuano ad avere un'autonomia statutaria per le questioni di loro competenza;
- essere informati sulle attività dell'Unione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Unione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- richiedere al Presidente Nazionale l'esame dei libri sociali ai sensi dell'art. 15 D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117;

- votare nel Congresso, secondo le regole del presente Statuto, fatto salvo che l'Unione abbia almeno 500 iscritti.

Gli enti dilettantistici e/o enti del terzo settore e/o associazioni la cui ammissione sia stata deliberata ai sensi dell'art. 5 del Presente Statuto eleggono, in seno all'Unione, i propri rappresentanti con le modalità previste dal Presente Statuto e dai regolamenti e/o convenzione di ammissione adottati dal Consiglio Generale Nazionale.

ART. 7 DOVERI DEL SOCIO

Ogni socio è tenuto a svolgere la propria attività associativa con onestà, probità e rispetto per il prossimo, nell'osservanza del presente statuto e dei regolamenti.

Egli deve mantenere un comportamento pacifico ed educato in qualunque occasione e svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;

L'associato, in ragione della propria qualifica, è tenuto a versare la propria quota associativa ogni anno, entro il 1° aprile o, se di nuova ammissione, prima dell'inizio della prima manifestazione sportiva organizzata dall'Unione a cui intenda aderire.

La quota versata dal Socio è intrasmissibile agli eredi e non è soggetta a rivalutazione.

Il socio è sospeso dall'attività sociale e sportiva, fatta salva la decadenza, nel caso di morosità e fino a quando la stessa non sia sanata.

Tutti i soci hanno il dovere morale di concorrere alla crescita ed al progresso dell'Unione.

I soci sono altresì tenuti a rispettare i regolamenti e le deliberazioni degli organi di giustizia sportiva delle manifestazioni organizzate dall'Unione o alle quali vi aderisca.

Ogni socio e/o volontario è tenuto a comunicare al proprio Presidente della Società e a rimmettergliene copia del certificato medico per l'idoneità sportiva richiesta per la partecipazione alla manifestazione a cui intenda prendere parte come atleta, organizzato dall'Unione.

Il Presidente della Società a cui è iscritto l'atleta è tenuto a sospendere dall'attività sportiva il socio che non ottemperi all'obbligo di cui al comma precedente.

È buon costume, per il socio, partecipare all'attività dell'Unione nelle forme previste dal presente Statuto, esprimendo il proprio parere attraverso il voto, ove ne sia ammesso.

ART. 8 RECESSO E DECADENZA DALLA QUALITÀ DI SOCIO.

La qualifica di Socio si perde per: decadenza, recesso, morte, cancellazione o radiazione dai registri degli Avvocati o Praticanti o Albi Speciali tenuti presso qualsiasi ordine degli Avvocati Italiani o dell'Unione Europea, per i soci effettivi avvocati o praticanti, fatta salva la possibilità di richiedere, entro 15 giorni dalla verifica della condizione di decadenza, al Consiglio Generale la conversione dell'iscrizione come socio effettivo sostenitore.

Il socio è altresì escluso dall'Unione in caso di grave violazione dei regolamenti e deliberazioni degli organi di giustizia sportiva delle manifestazioni sportive organizzate dall'Unione o alle quali la stessa aderisca, o di ripetuta e grave trasgressione alle norme di contabilità deliberate dagli organi statutarie dell'Unione per quanto di loro competenza.

Il Consiglio Generale Nazionale provvede sulla richiesta di perdita della qualifica di socio con la procedura di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il recesso può essere esercitato presentando un'apposita istanza al Presidente della società di appartenenza.

Il recesso diventa operativo a partire dal 15° giorno dalla ricezione, da parte del Presidente della società di appartenenza, dell'istanza.

La quota associativa versata non può essere restituita in caso di recesso.

L'associato decade dalla qualifica di socio quando non paghi la quota associativa per un intero esercizio sociale o entro tre mesi dalla ricezione dell'ingiunzione di pagamento da parte del Presidente della società di appartenenza.

La deliberazione di esclusione può essere assunta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo della Società di appartenenza. In caso d'inerzia la deliberazione è assunta dal Presidente Nazionale sentito il Comitato Esecutivo Nazionale.

Essa è comunicata, entro 5 giorni, al Presidente Nazionale che ne dispone l'annotazione nel registro dei soci, con cancellazione del nominativo del soggetto destinatario del provvedimento.

Contro la deliberazione di esclusione è sempre consentito al destinatario del provvedimento il ricorso al Consiglio Generale entro 15 giorni dalla sua comunicazione.

Si applicano in quanto compatibili le regole dell'art.5 del presente Statuto.

Su proposta del Presidente Nazionale, la delibera di decadenza può essere adottata dal Collegio dei probiviri nei seguenti casi:

- a) un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale, con le finalità e i principi dell'associazione, l'inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice Etico e delle deliberazioni assunte dagli organi statutarie;

- b) l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Codice Etico e dagli atti emanati dagli organi statutari dell'Unione, e/o a quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell'Unione;
- c) il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo;
- d) l'aver fatto ricorso alla giustizia ordinaria senza aver espletato tutti i gradi della giustizia interna all'associazione per atti e/o fatti relativi alla vita associativa e alle regole interne dell'Associazione;

ART. 9 I VOLONTARI

Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs 2 luglio 2017 l'Unione adotta e predispone un registro per i volontari così come definiti dalla normativa sugli enti del Terzo Settore.

Il volontario è un socio fondatore, effettivo avvocato, praticante, forense o sostenitore che, per sua libera scelta, svolge attività in favore dell'Unione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere l'adempimento dei fini del presente statuto in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono svolgere in favore dell'Unione, con le modalità previste dal precedente comma, anche soggetti non rivestenti la qualifica di socio dell'Associazione che ne condividano i valori e concorrano al raggiungimento delle finalità statutarie.

A tal fine, presso il registro di cui al comma 1° del presente articolo, viene annotata nel registro la qualifica di "volontario organizzatore" come colui che aderisce agli scopi dell'Unione, pur non rivestendo la qualifica di socio, e che coopera all'organizzazione dell'attività, o di "volontario sportivo" colui che, pur non assumendo la qualifica di socio, partecipa allo svolgimento dell'attività sociale.

L'iscrizione del volontario nel registro di cui al primo comma, avviene con le procedure di cui all'art. 5 del presente Statuto.

TITOLO III

DEGLI ORGANI STATUTARI

ART. 10 ORGANI STATUTARI

Gli organi statutari nazionali dell'Unione sono:

1. Il Comitato Esecutivo Nazionale;
2. Il Presidente;
3. Il Vice Presidente Vicario;
4. I Vice Presidenti;

5. Il Segretario Centrale;
6. Il Tesoriere Centrale;
7. Il Coordinatore Sportivo Centrale;
8. I coordinatori d'Area;
9. Il Responsabile Nazionale del Tesseramento e dell'Assicurazione dei Soci;
10. L'Ufficio Legislativo;
11. Il Responsabile della Conferenza degli Eletti nelle Istituzioni Forensi;
12. Il delegato per la promozione sportiva giovanile;
13. Le Direzioni Sportive Nazionali;
14. Il Consiglio Generale Nazionale;
15. Il Collegio Nazionale dei Probiviri;
16. La Conferenza Nazionale degli eletti nelle istituzioni forensi;
17. Il Congresso Nazionale;
18. Il Collegio dei revisori dei conti ed il Revisore dei conti.

Gli Organi Territoriali dell'Unione sono:

1. I Comitati Regionali;
2. I Comitati Territoriali;
3. Le Società Territoriali.

CAPO I

DEGLI ORGANI STATUTARI NAZIONALI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 12 AUTONOMIA PATRIMONIALE E STATUTARIA E DEFINIZIONE DEGLI ENTI ASSOCIATI DELL'UNIONE

Sono Enti Associati dell'Unione: le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti del Terzo settore ed altri enti, comprese le Associazioni Forensi, senza scopo di lucro aventi come soci o associati esclusivamente persone fisiche nonché le società sportive dilettantistiche, che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'Unione, che abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa, per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano, che risulti accessibile ed idonea alla vita associativa.

Gli Enti Associati conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale ma si impegnano, come condizione del rapporto di affiliazione, al rispetto dello Statuto, dei Regolamenti, del Codice Etico e dei provvedimenti adottati dalla Unione.

Le obbligazioni assunte dagli Enti Associati dell'Unione non sono opponibili a questa.

I rapporti fra gli Enti Associati e l'Unione possono essere disciplinati con regolamenti e/o protocolli adottati dal Consiglio Generale Nazionale.

La loro affiliazione all'Associazione viene deliberata dal Consiglio Generale Nazionale. Sull'opposizione alla domanda di affiliazione si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'art. 5 del presente Statuto.

ART. 13 DURATA DELLE CARICHE ED APPLICABILITA' DELLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

Gli organi Statutari, con l'eccezione degli Enti Associati, hanno durata triennale.

Le modalità e le tempistiche per l'elezione di tali organi sono disciplinate dal presente statuto e dai regolamenti esecutivi.

I soci degli Enti Associati che siano anche soci dell'Unione sono soggetti alla sua giurisdizione ed all'osservanza del presente statuto nei limiti dell'attività sociale e sportiva svolta al suo interno e della carica di organo statutario eventualmente ricoperta.

SEZIONE II

DEL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

ART. 14 COMPOSIZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

Il Comitato Esecutivo Nazionale è l'organo amministrativo dell'Associazione.

Esso attua gli indirizzi del Consiglio Generale Nazionale e del Congresso Nazionale e degli altri organi nazionali per quanto di competenza ed è composto da 19 membri così eletti;

1. Presidente, componente di diritto, eletto a suffragio universale con voto segreto dal Congresso Nazionale;
2. 13 membri eletti dal Congresso Nazionale sulla base di liste concorrenti ed attribuzione dei seggi con sistema proporzionale con metodo D'Hondt;
3. 4 membri eletti dal Consiglio Generale Nazionale sulla base di liste concorrenti ed attribuzione dei seggi con sistema proporzionale con metodo D'Hondt;
4. 1 componente eletto dalla Conferenza degli Eletti nelle Istituzioni Forensi che assume la qualifica di Coordinatore Nazionale.

Sono membri di diritto, in aggiunta ai componenti elettivi, con le medesime attribuzioni, doveri e diritti, i Coordinatori delle Direzioni Sportive Nazionali approvate dal Consiglio Generale Nazionale ed i legali rappresentanti delle associazioni affiliate di cui all'art. 25 del presente Statuto.

Nel caso di cessazione dalla carica dei componenti del Comitato Esecutivo Nazionale si procede alla surroga deliberata dallo stesso Comitato con le seguenti modalità e secondo i seguenti criteri progressivi:

- Componenti eletti dal Congresso:
 1. Primo dei non eletti della lista di riferimento determinato a norma dell'art. 49 comma 1 lett. F);
 2. Nel caso cui una lista abbia visto eletti tutti i suoi componenti, si procede con la surroga del primo dei non eletti a norma dell'art.49 comma 1 Lett. F);
 3. Nel caso in cui non sia possibile procedere all'integrazione per mancanza di ulteriori candidati, il Consiglio Generale Nazionale provvede, entro 90 giorni dalla cessazione, all'elezione dei componenti supplenti con voto segreto, senza alcuna aggregazione in lista. Il numero di preferenze esprimibili per i candidati è pari a due terzi arrotondato per difetto per il numero dei componenti da eleggere in surroga;
- Componenti eletti dal Consiglio Generale Nazionale:
 1. Primo dei non eletti della lista di riferimento determinato a norma dell'art.50 Comma 1 Lett. F);
 2. Nel caso cui una lista abbia visto eletti tutti i suoi componenti, si procede con la surroga del primo dei non eletti a norma dell'art. 50 comma 1 Lett. F);
 3. Nel caso in cui non sia possibile procedere all'integrazione per mancanza di ulteriori candidati, il Consiglio Generale Nazionale provvede, entro 90 giorni dalla cessazione, all'elezione dei componenti supplenti con voto segreto, senza alcuna aggregazione in lista. Il numero di preferenze esprimibili per i candidati è pari a due terzi arrotondato per difetto per il numero dei componenti da eleggere in surroga;
- Componente della Conferenza della Conferenza degli Eletti nelle Istituzioni Forensi:
 1. Si procede sempre a nuova elezione entro 90 giorni dalla cessazione della carica ai sensi dell'art.35.

Nella prima riunione del Comitato Esecutivo, successiva all'elezione di cui all'art.48, il Presidente Nazionale nomina, a norma dell'art. 17, i Vice Presidenti Nazionali diversi dal Vicario, il Tesoriere Nazionale, il Responsabile Nazionale del Tesseramento ed Assicurazione e il Segretario Nazionale, che assume immediatamente le proprie funzioni e provvede alla redazione del verbale della riunione.

Successivamente a tale nomina si procede alle elezioni previste dall'art. 15 comma 4°n. 18.

Il componente del Comitato Esecutivo non membro di diritto decade dalla carica in caso di assenza non giustificate a tre riunioni, anche non consecutive, dell'organo.

ART. 15 ATTRIBUZIONI DEL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE

Il Comitato Esecutivo Nazionale:

1. cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Generale Nazionale e del Congresso Nazionale, salva diversa determinazione di tali organi;
2. mantiene e sviluppa i rapporti con le altre Associazioni ed Istituzioni Forensi, con le forze istituzionali, associative e culturali in Italia e al livello Europeo ed Internazionali
3. sovrintende ed organizza il tesseramento a livello nazionale;
4. organizza e sovrintende la tenuta delle scritture previste dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 ed i registri sociali obbligatori di cui all'art. 15 D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, nonché gli altri registri previsti dal presente Statuto, salvo diversa determinazione del Consiglio Generale Nazionale per quanto di competenza;
5. esercita, sulla base dei criteri e modalità stabiliti dal Consiglio Generale Nazionale, il potere di controllo sulle Direzioni Nazionali, anche in merito alla utilizzazione dei contributi assegnati annualmente;
6. Sovrintende ed organizza l'amministrazione economica e contabile dell'Unione;
7. Cura l'iscrizione nei registri pubblici;
8. Coordina l'attività di raccolta fondi per l'Associazione;
9. delibera il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale Nazionale entro il 15 di febbraio dell'anno di riferimento e approva le variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio Generale Nazionale, nel caso in cui l'Unione abbia più di 500 soci, al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di riferimento o al Congresso Nazionale, nel caso dell'art. 28 comma 1 n. 10;
10. delibera il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale Consiglio Generale Nazionale, nel caso in cui l'Unione abbia più di 500 soci, al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di riferimento o al Congresso Nazionale, nel caso dell'art. 36 comma 4 n. 10, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Per particolari esigenze, il termine di approvazione può essere prorogato al 15 giugno, previa comunicazione al Consiglio Generale Nazionale, che entro 15 giorni può rigettare la richiesta.
11. cura la trasmissione e la comunicazione dei bilanci approvati nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa vigente al momento dell'adozione degli stessi;
12. delibera sull'assunzione di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici e istruttori, determinandone retribuzioni, rimborsi spese o compensi nei limiti di legge e di cui all'art. 3 del Presente Statuto, ed anche sull'affiliazione ad enti analoghi e/o associazioni affiliate al Coni, nell'osservanza dell'art. 3 del Presente Statuto, sulla

- base degli indirizzi ricevuti dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Generale Nazionale;
13. propone al Consiglio Generale Nazionale la perdita della qualifica di ente dell'Unione per le Associazioni aderenti nel caso di gravi violazioni: del presente Statuto, dei Regolamenti Associativi, delle norme di contabilità e per ogni altro caso di grave indegnità;
 14. propone al Consiglio Generale Nazionale l'indizione di elezioni straordinarie per gli organi statutari dell'Unione nel caso di gravi violazioni del presente Statuto, dei Regolamenti Associativi delle norme di contabilità e per ogni altro caso di grave indegnità, da tenersi entro 60 giorni dall'adozione del deliberato del Consiglio Generale Nazionale, e la nomina di un Commissario Straordinario per l'amministrazione dell'organo fino alla celebrazione dell'elezione;
 15. sovrintende ed organizza l'assicurazione per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni di tutti gli i soci e volontari e gestisce il relativo registro ex lege previsto;
 16. adegua la quota associativa nazionale prevista dal Consiglio Generale Nazionale agli obblighi assicurativi, previo avviso allo stesso;
 17. Approva, in via definitiva, i bilanci delle Direzioni Sportive e delle Società non aventi autonomia patrimoniale e provvede a coordinarli con i bilanci nazionali per le attività di cui ai punti nn. 8 e 9 del presente comma;
 18. Delibera sulle azioni o resistenza in giudizio dell'Unione Sportiva Italiana Forense;
 19. Elegge al proprio interno, fra tutti i suoi componenti aventi diritto, con voto a scrutinio segreto e su schede separate per ogni carica:
 - a) il Vice Presidente Vicario;
 - b) il Coordinatore Sportivo Centrale;
 - c) i coordinatori d'Area;
 - d) il delegato per la promozione sportiva giovanile;
 - e) il Responsabile dell'Ufficio Legislativo Nazionale;
 - f) il delegato per la promozione sportiva giovanile;
 20. elegge, fra i soci effettivi dell'Unione, gli ulteriori componenti dell'Ufficio Legislativo Nazionale, diversi dal responsabile di cui al comma 19 lett. e) del presente articolo, nel numero minimo di due e massimo di quattro
 21. coordina l'organizzazione di squadre sportive nazionali rappresentanti, per ogni sport, l'Unione;
 22. adotta i propri regolamenti di funzionamento interno ed i regolamenti esecutivi delle funzioni di competenza;
 23. delibera, entro 30 giorni dalla comunicazione del Presidente Nazionale, sulle modalità di accesso agli atti;

24. adotta, anche su proposta del Tesoriere Nazionale, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti o del revisore dei conti istituiti a norma dell'art. 40 del presente Statuto, le norme di contabilità generali dell'Unione, a cui sono tenuti ad uniformarsi i tesorieri delle Direzioni Sportive Nazionali e delle Società non provviste di autonomia patrimoniale;
25. delibera la surroga dei propri componenti cessati dalla carica a norma dell'art.14;
26. ha facoltà e potere di emanare regolamenti di uso e di accesso alle strutture, di individuare i soggetti con cui contrarre assicurazione e di concordare con il Presidente ogni più opportuna misura di tutela della salute e della sicurezza dei Soci e delle strutture dell'Unione;
27. può indire concorsi o gare sportive o decidere la partecipazione a tali attività organizzate da altro Ente;
28. può nominare fiduciari per l'attivazione di una Direzione Sportiva, previa delibera del Consiglio Generale Nazionale;
29. può nominare dipartimenti esecutivi che si occupino dello studio e del sostegno di attività di sua prerogativa o di interesse generale dell'Unione;
30. può nominare ausiliari che coadiuvino i propri componenti nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno sei volte all'anno, di cui due per analizzare i rendiconti contabili.

Esso può essere convocato dal Presidente Nazionale con preavviso, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi per iscritto con posta elettronica, anche certificata, almeno 7 giorni prima della riunione in prima convocazione. In caso di necessità ed urgenza il preavviso può essere di soli 3 giorni. I Componenti del Comitato Esecutivo possono chiedere, nei tre giorni successivi la convocazione, l'integrazione dell'ordine del giorno indicandone gli argomenti.

Il Comitato Esecutivo Nazionale deve essere convocato dal Presidente quando ne facciano richiesta quattro dei suoi membri o un quarto dei componenti del Consiglio Generale Nazionale. Quando sulla richiesta non provvede il Presidente Nazionale, il Comitato Esecutivo Nazionale è convocato entro tre giorni dal Vice Presidente Vicario.

La sua costituzione è valida quando siano presenti almeno la maggioranza dei propri membri con diritto di voto.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo, quando sia stato regolarmente costituito, sono adottate a maggioranza dei presenti con diritto di voto.

In caso di parità di voti sulle determinazioni del Consiglio Direttivo, il voto del Presidente o, in sua vece, del Vice Presidente, valgono il doppio.

Le riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale possono svolgersi anche con modalità telematica che renda possibile il riconoscimento dei partecipanti e ne garantisca una piena ed effettiva partecipazione. Nel caso di scelta della modalità telematica la stessa è comunicata con l'atto di convocazione.

ART. 16 IL PRESIDENTE NAZIONALE.

Il Presidente è il legale rappresentante e garante dell'unità dell'Unione rispetto a tutte le sue componenti interne e organi statutari.

Esso cura i rapporti con le altre associazioni e con la società civile.

Indice il Congresso Nazionale Elettivo e presiede: il Comitato Esecutivo Nazionale, il Congresso Nazionale, il Consiglio Generale Nazionale, la Conferenza degli eletti nelle istituzioni forensi. Apre e chiude conti correnti bancari o altri depositi dell'Unione.

Decide, di concerto con il Comitato Esecutivo Nazionale, l'attuazione degli indirizzi amministrativi dell'Unione ricevuti dall'Assemblea dei soci.

Comunica al Comitato Esecutivo Nazionale entro 5 giorni dalla richiesta ricevuta dal socio di esame dei libri sociali ai sensi dell'art. 15 D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, proposta ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto Nazionale.

E' membro di diritto del Comitato Esecutivo Nazionale.

Nomina, sotto la propria responsabilità: il Tesoriere Nazionale, il Segretario Nazionale e i due Vice Presidenti non Vicari, fra i membri elettivi del Comitato Esecutivo Nazionale nel corso della prima seduta.

Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Comitato Esecutivo Nazionale.

Ha il diritto di convocare: il Comitato Esecutivo Nazionale, il Consiglio Generale Nazionale ed il Congresso Nazionale, nonché di proporre, al Comitato Esecutivo Nazionale, la nomina di soci onorari e benemeriti.

La carica di Presidente dell'Associazione è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dell'Ordine, del CNF, della Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di altre Istituzioni, Organismi ed Associazioni Forensi.

La carica di Presidente è inoltre incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale per comuni superiori a 15.000 abitanti, di Presidente di Provincia, Assessore o Consigliere Provinciale, di Presidente di Regione, Assessore o Consigliere Regionale, di componente di una delle Camere.

Il Presidente, nel caso in cui venga a trovarsi in condizione d'incompatibilità, deve provvedere ad eliminarla entro 30 giorni dal verificarsi della stessa o, se già presente al momento dell'elezione, dal momento della proclamazione.

In caso di mancata cessazione della condizione d'incompatibilità, il Presidente Nazionale decade automaticamente dalla carica.

E' eleggibile alla carica di Presidente Nazionale solo chi sia socio effettivo avvocato o fondatore avente le caratteristiche del socio effettivo avvocato ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.

ART. 17 IL VICE PRESIDENTE VICARIO NAZIONALE

Il Vice Presidente Nazionale Vicario coopera con il Presidente Nazionale nell'attività di rappresentanza istituzionale dell'Unione.

Egli esercita la legale rappresentanza e le funzioni del Presidente Nazionale in caso di impossibilità permanente o temporanea e grave del Presidente Nazionale. Convoca: il Congresso Nazionale, il Consiglio Generale Nazionale e il Comitato Nazionale nel caso in cui vi sia impedito il Presidente Nazionale. Può svolgere compiti di prerogativa presidenziale previa sua delega.

Nel caso in cui il Presidente Nazionale cessi dalla carica prima della scadenza del mandato di cui all'art. 13 del presente Statuto, il Vice Presidente Vicario Nazionale convoca il Congresso Nazionale per l'elezione di un nuovo Presidente Nazionale, qualora tale condizione avvenga prima del primo ottobre del secondo anno antecedente alla scadenza naturale del mandato.

Il Consiglio Generale Nazionale provvede, in luogo del Congresso Nazionale, all'elezione di un nuovo Presidente Nazionale quando la cessazione del mandato si sia verificata successivamente al primo ottobre del secondo anno antecedente alla scadenza naturale del mandato.

Il Presidente, eletto con la modalità di cui ai precedenti comma, resta in carica fino allo scadere del mandato originario, determinato a norma dell'art. 13.

Il Vice Presidente Nazionale Vicario è eletto a maggioranza dal Comitato Esecutivo Nazionale fra i propri membri.

E' eleggibile alla carica di Vice Presidente Nazionale Vicario solo chi sia socio effettivo avvocato ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.

ART. 18 I VICE PRESIDENTI NAZIONALI

Il Vice Presidenti cooperano con il Presidente Nazionale nell'attività di rappresentanza istituzionale dell'Unione.

Essi esercitano, secondo l'ordine di maggiore anzianità associativa o, quando la stessa sia identica, anagrafica, le attribuzioni del Vice Presidente Vicario Nazionale di cui all'art. 17.

Sono nominati dal Presidente Nazionale con le modalità di cui all'art. 16 fra i componenti del Comitato Esecutivo Nazionale.

ART. 19 IL SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale si occupa della gestione burocratica dell'associazione.

Redige il verbale delle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale, del Consiglio Generale Nazionale e dei Congressi Nazionali, nonché di ogni altro organo per il quale sia delegato, e conserva tutti i registri istituiti dal presente Statuto.

In sua assenza, lo stesso o il Presidente Nazionale, può nominare un sostituto che ne svolga le funzioni ma non ne eserciti i diritti di voto, a meno che ciò non sia previsto da altra norma del presente Statuto.

Deve sottoscrivere i verbali che redige.

Fornisce al Presidente Nazionale l'elenco dei soci in regola con la quota associativa e con ogni altro obbligo statutario da annotare nonché, in occasione del Comitato Esecutivo Nazionale, del Consiglio Generale Nazionale e del Congresso Nazionale, dei soggetti aventi diritto alla partecipazione ed al voto in tali organi statuari.

Il Segretario Nazionale coordina altresì l'attività dei Segretari delle Direzioni Sportive Nazionali e delle Società Territoriali non aventi la qualifica di enti associati ai sensi dell'art. 13.

E' membro di diritto del Comitato Esecutivo Nazionale.

ART. 20 IL TESORIERE NAZIONALE

Il Tesoriere è il responsabile dell'amministrazione finanziaria dell'ente, incassa le quote associative, opera su tutti i conti intestati all'Unione o ai suoi organi statuari non rivestenti la qualifica di enti associati ai sensi dell'art. 13 del Presente Statuto, redige i registri contabili e prepara il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione.

Esso presenta al Comitato Esecutivo Nazionale, per l'approvazione, i prospetti dei Bilanci Consuntivo e Preventivo.

Sottoscrive, assieme al Presidente Nazionale, i bilanci consuntivi e preventivi ed espone tali documenti nel corso del Congresso Nazionale o del Consiglio Generale, per quanto di competenza, convocati per la loro approvazione.

Coopera con il Segretario nella predisposizione degli elenchi di cui all'art. 19 comma 5 del Presente Statuto.

Il Tesoriere Nazionale coordina e dirige l'attività dei Tesorieri delle Direzioni Nazionali e delle Società Territoriali non aventi la qualifica di enti associati ai sensi dell'art. 13.

Propone al Comitato Esecutivo l'adozione delle delibere di cui all'art. 15 comma 1 n. 21.

Su autorizzazione del Presidente Nazionale, sentito il parere del Comitato Esecutivo Nazionale, può delegare alcune delle sue funzioni ad altri soci dell'Unione.

Per l'assolvimento del proprio incarico, il Tesoriere, con delibera del Comitato Esecutivo Nazionale, può essere assistito da altri soci.

ART. 21 I RESPONSABILI D'AREA.

I responsabili d'Area sono eletti dal Comitato Esecutivo Nazionale fra i propri componenti con le modalità di cui all'art. 15.

Essi si occupano di coordinare l'attività dei coordinamenti regionali di competenza e di raccordarli con il Comitato Esecutivo Nazionale.

Cooperano con il Segretario Nazionale nell'esecuzione della propria attività.

La loro competenza territoriale è determinata, ai sensi dell'art. 28 comma 1 n. 11, dal Consiglio Generale Nazionale con proprio regolamento.

ART. 22 IL RESPONSABILE NAZIONALE DEL TESSERAMENTO E DELL'ASSICURAZIONE DEI SOCI

Il responsabile Nazionale del Tesseramento e dell'Assicurazione, eletto dal Comitato Esecutivo Nazionale tra i propri membri a norma dell'art. 15:

- predispone di concerto con il Segretario Nazionale il registro dei soci e dei volontari;
- verifica l'assicurazione ai fini della responsabilità civile e per gli infortuni di tutti i soci e volontari dell'Unione ed adotta, sentito il Comitato Esecutivo, ogni provvedimento opportuno per tale adempimento,
- organizza e predispone la campagna di tesseramento nazionale;
- organizza ed emette, per conto dell'Unione, di concerto con il Segretario Nazionale, le tessere associative per Unione.

Nello svolgimento delle proprie funzioni il Responsabile Nazionale del Tesseramento, con delibera del Comitato Esecutivo Nazionale , può essere assistito da altri soci.

ART. 23 IL DELEGATO PER LA PROMOZIONE SPORTIVA GIOVANILE

Il delegato per la promozione sportiva giovanile, eletto dal Comitato Esecutivo Nazionale tra i propri membri a norma dell'art. 15:

- organizza e promuove l'attività sportiva forense fra i giovani;
- organizza e coordina sul territorio nazionale una rete di responsabili dello sport giovanile, collaborando con le diverse realtà sociali, associative e sportive dell'Avvocatura.

ART. 24 L'UFFICIO LEGISLATIVO NAZIONALE

L'Ufficio Legislativo Nazionale è l'organo di consulenza ed assistenza legale del Unione, esamina atti e provvedimenti normativi di interesse dell'Associazione, nonché elabora proposte e rilascia pareri agli Organi Statutari dell'Unione in ambito legislativo e regolamentare.

Esso è istituito presso il Comitato Esecutivo Nazionale ed è formato da un minimo di tre componenti ed un massimo di cinque, eletti da Comitato Esecutivo Nazionale con le modalità di cui all'art. 15 comma nn. 19) e 20).

Con l'eccezione del Responsabile, i componenti partecipano al Comitato Esecutivo Nazionale senza diritto di voto.

SEZIONE III

DELLE DIREZIONI SPORTIVE NAZIONALI

ART.25 DEFINIZIONI E COMPETENZA DELLE DIREZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Le Direzioni Sportive Nazionali sono l'organo statutario incaricato per la gestione delle discipline sportive e culturali, anche non riconosciute dal CONI; esse sono istituite e definite, anche nelle competenze sportive, con Regolamento Generale adottato dal Consiglio Generale Nazionale, fatto salvo che a svolgere le funzioni equivalenti sia un Ente Associato ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

Nel caso in cui le funzioni siano svolte da un Ente Associato ai sensi dell'art.12 i rapporti con l'Unione sono definiti con protocollo e/o regolamento approvato dal Consiglio Generale Nazionale.

Le Direzioni Sportive Nazionali hanno competenza per:

- 1) l'organizzazione di manifestazioni sportive di uno più sport, secondo le competenze attribuite con il regolamento di funzionamento deliberato dal Consiglio Generale Nazionale, su tutto il territorio nazionale, sia di carattere nazionale che territoriale e/o locale;
- 2) la gestione dei sistemi di giustizia sportiva aventi giurisdizione sulle discipline sportive e ricreative ad esse attribuite;
- 3) la gestione finanziaria delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione;
- 4) il controllo della regolarità delle certificazioni mediche dei soci e volontari dell'Unione che partecipino alle manifestazioni sportive;
- 5) esprimere parere e proporre l'adesione di Enti Associati, ex art. 12 del presente Statuto, che svolgono in maniera esclusiva l'attività sportiva di competenza;
- 6) adottare i regolamenti sportivi delle manifestazioni organizzate;
- 7) adottare i regolamenti esecutivi delegati dal Consiglio Generale Nazionale per il loro funzionamento.

ART. 26 COMPOSIZIONE DELLE DIREZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Le Direzioni Sportive Nazionali sono organizzate su base democratica, con propri organi di funzionamento descritti dal Regolamento Generale di cui all'art. 25 del presente Statuto.

Nel caso in cui le Direzioni Sportive Nazionali non rivestano la qualifica di Ente Associato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto le stesse hanno quali organi di funzionamento:

- a) un Coordinatore che presieda e coordini la Direzione Sportiva Nazionale e la rappresenti quale componente di diritto del Comitato Esecutivo Nazionale, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Presente Statuto;
- b) un Vice Coordinatore che cooperi con il coordinatore nell'assolvimento del suo incarico e lo sostituisca in caso di impedimento temporaneo o permanente;
- c) un tesoriere che gestisca le risorse finanziarie assegnate e/o raccolte per conto dell'Unione e si coordini con il Tesoriere Nazionale;
- d) un segretario che si occupi della gestione burocratica della Direzione Sportiva e, per quanto di competenza, cooperi con il Segretario Nazionale.

Possono essere istituiti, anche con regolamento delegato dal Consiglio Generale Nazionale, organi funzionali a base territoriale.

Il Regolamento Generale, adottato dal Consiglio Generale a norma dell'art. 25 del presente Statuto, disciplina le regole elettive degli organi funzionali e le forme di partecipazione democratica alle attività delle Direzioni Sportive Nazionali: dei soci, delle Società Territoriali e degli Enti Associati ai sensi dell'art. 12.

SEZIONE IV

CONSIGLIO GENERALE NAZIONALE

ART.27 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO GENERALE NAZIONALE

Il Consiglio Generale Nazionale è l'organo d'indirizzo dell'Unione.

Esso attua gli indirizzi del Congresso Nazionale e degli altri organi nazionali per quanto di competenza ed è composto da:

1. i Presidenti delle Società Territoriale o dal legale rappresentante dell'Ente Associato che svolga tale funzione ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto. Essi possono, in caso di impedimento, delegare il Vice Presidente;
2. un Consigliere Generale Nazionale, diverso da Presidente delle Società territoriali o dal Legale Rappresentante dell'Ente Territoriale Associato ex art. 12 del presente Statuto, ogni 60 iscritti o frazione superiore o uguale a 30 per ogni Società Territoriale;
3. 15 membri eletti dal Congresso Nazionale sulla base di liste concorrenti ed attribuzione dei seggi con sistema proporzionale con metodo D'Hondt;
4. due componenti eletti dalla Conferenza degli Eletti nelle Istituzioni Forensi a scrutinio segreto con preferenza singola;

Nel caso di cessazione dalla carica dei componenti elettivi del Consiglio Generale Nazionale si procede alla surroga deliberata dallo stesso Consiglio con le seguenti modalità secondo i seguenti criteri progressivi:

- Componenti eletti dal Congresso:
 1. Primo dei non eletti della lista di riferimento determinato a norma dell'art. 49 comma 1 Lett. F);
 2. Nel caso cui una lista abbia visto eletti tutti i suoi componenti si procede con la surroga del primo dei non eletti a norma dell'art. 49 comma 1 Lett. F);
 3. Nel caso in cui non sia possibile procedere all'integrazione per mancanza di ulteriori candidati non si procede ad alcuna surroga;
- Componente della Conferenza della Conferenza degli Eletti nelle Istituzioni Forensi:
 1. Si procede sempre a nuova elezione, entro 90 giorni dalla cessazione della carica, ai sensi dell'art. 35.

Il componente del Consiglio Generale Nazionale non membro di diritto decade dalla carica in caso di assenza non giustificata a tre riunioni, anche non consecutive, dell'organo.

La composizione del Consiglio viene comunicata, subito dopo l'elezione di cui all'art. 48 dal Presidente Nazionale.

Eventuali mutamenti devono essere riferiti dal Segretario Nazionale al Consiglio Generale Nazionale subito dopo averne ricevuta comunicazione.

I componenti durano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Generale Nazionale.

ART.28 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE NAZIONALE

Il Consiglio Generale Nazionale:

1. cura l'esecuzione dei deliberati del Congresso Nazionale, per quanto di competenza;
2. delibera l'adesione degli Enti Associati a norma dell'art. 13 ed approva le relative norme di funzionamento e/o regolamentazione dei rapporti con l'Unione;
3. elegge 4 membri del Comitato Esecutivo Nazionale a scrutinio segreto fra liste concorrenti ed attribuzione dei seggi con metodo proporzionale D'Hondt;
4. elegge il Presidente Nazionale nel caso dell'art. 17 comma 4 del presente statuto;
5. elegge, a maggioranza di due terzi dei presenti, il Collegio dei Probiviri;
6. adotta il regolamento generale di funzionamento dell'Unione;
7. delibera la costituzione di Società Territoriali e l'adozione di tale qualifica da parte degli Enti Associati;
8. delibera nei casi di cui all'art. 5 comma 6, 7, 11 e 12;
9. delibera l'istituzione e determina la competenza territoriale dei comitati regionali;
10. delibera l'istituzione e determina la competenza territoriale dei comitati territoriali;
11. determina la competenza dei Coordinatori D'Area;
12. delibera l'istituzione delle Direzioni Sportive Nazionale ed il regolamento di funzionamento;
13. approva entro il 30 aprile dell'anno successivo i bilanci preventivi consuntivi dell'Unione, nel caso in cui la stessa abbia almeno 500 soci, al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento dell'esercizio sociale al quale si riferisca il bilancio preventivo;
14. determina le modalità di elezione surroga dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
15. delibera ed ha competenza su tutte le materie non espressamente attribuite ad altri Organi Statutari dell'Unione;
16. adotta i regolamenti dell'art. 39 comma 4 dello Statuto Nazionale.

Il Consiglio Generale Nazionale si riunisce almeno due volte all'anno, di cui due per analizzare i rendiconti contabili.

Esso è convocato dal Presidente Nazionale con preavviso, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi per iscritto con posta elettronica, anche certificata, almeno 15 giorni prima della riunione in prima convocazione. In caso di necessità ed urgenza il preavviso può essere di

soli 5 giorni. I Componenti del Comitato Esecutivo possono chiedere, nei tre giorni successivi la convocazione, l'integrazione dell'ordine del giorno indicandone gli argomenti.

Il Consiglio Generale Nazionale deve essere convocato dal Presidente quando ne facciano richiesta: un quarto dei suoi componenti, quattro componenti con diritto di voto del Comitato Esecutivo Nazionale o un decimo dei componenti del Congresso Nazionale, determinati a norma dell'art. 36 comma 2 del presente Statuto. Quando sulla richiesta non provvede il Presidente Nazionale, il Comitato Esecutivo Nazionale è convocato entro tre giorni dal Vice Presidente Vicario.

La sua costituzione è valida quando siano presenti almeno la maggioranza dei propri membri con diritto di voto in prima convocazione, e con qualsiasi numero in seconda.

Le deliberazioni del Consiglio Generale Nazionale, quando sia stato regolarmente costituito, sono adottate a maggioranza dei presenti con diritto di voto.

In caso di parità di voti sulle determinazioni del Consiglio Direttivo, il voto del Presidente o, in sua vece, del Vice Presidente, vale il doppio.

Le riunioni del Consiglio Generale Nazionale possono svolgersi anche con modalità telematica che renda possibile il riconoscimento dei partecipanti e ne garantisca una piena ed effettiva partecipazione. Nel caso di scelta della modalità telematica la stessa è comunicata con l'atto di convocazione.

SEZIONE V

DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 29 LA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e tre supplenti che non siano membri di altro organo dell'Unione o degli Enti Associati ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto e non incorrano nelle incompatibilità con la carica di Presidente Nazionale ai sensi dell'art. 17.

Essi sono eletti dal Consiglio Generale Nazionale nella prima riunione successiva al Congresso Nazionale convocato per l'elezione del Presidente Nazionale.

Il mandato dura fino all'insediamento del nuovo collegio.

Al suo interno i componenti, sia effettivi che supplenti, eleggono fra quelli effettivi un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

Per la sua elezione, ove validamente costituito, il Consiglio Generale Nazionale delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

ART. 30 COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Esso esercita, ove istituito, la funzione disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti all'Unione e predispone gli eventuali codici etici di cui l'ente si volesse dotare.

ART. 31 DECADENZA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio esercita le funzioni di controllo sul rispetto dello Statuto, in particolare:

- a) Vigila sull'osservanza delle norme statutarie delle quali è l'unico interprete; dirime eventuali controversie tra i soci e tra questi e gli organi dell'Unione;
- b) Giudica in caso di impugnazione dei provvedimenti di decadenza, di espulsione e di non ammissione del socio deliberati dal Consiglio Generale Nazionale ai sensi dell'art. 5 comma 8 e 13;
- c) Giudica in caso di impugnazione dei provvedimenti di approvazione o di rigetto delle domande per la costituzione delle nuove Società Territoriali o degli Enti Associati deliberati dal Consiglio Generale Nazionale ai sensi dell'art. 5 comma 11 e 12 e dei provvedimenti di perdita della qualifica di Società Territoriale e/o Ente Associato ai sensi dell'art.8 e 12;
- d) Propone all'Assemblea delle Società Territoriali e/o agli Enti Associati, che soli possono deliberarla, la decadenza dalla carica dei propri rappresentanti al Consiglio Generale Nazionale per gravi motivi inerenti alla carica o violazione dello Statuto;
- e) Propone all'Assemblea delle Società Territoriali e/o agli Enti Associati, che soli possono deliberarla, la decadenza dalla carica dei componenti dei loro organi per gravi motivi inerenti alla carica o violazione dello Statuto;
- f) Adotta anche d'ufficio i provvedimenti di decadenza e di espulsione di cui all'art. 8, dello Statuto;
- g) Convoca il Consiglio Generale Nazionale o il Congresso Nazionale in caso di necessità o di inerzia degli organi competenti;
- h) delibera sulla conformità allo statuto degli atti e regolamenti degli organi statutari, che possono essere impugnati, dai soci effettivi dell'Unione, entro 10 giorni dalla loro adozione o dalla loro comunicazione, quando il socio sia componente dell'organo statutario;
- i) riceve e delibera sull'ammissione delle candidature a Presidente Nazionale ex art. 48, a Componente del Comitato Esecutivo Nazionale ex art. 49, e a Consigliere Generale Nazionale ex art. 50, nonché sulle candidature a norma dell'art. 39 dello Statuto Nazionale.

ART. 32 PROCEDIMENTO AVANTI IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il procedimento avanti il Collegio dei Probiviri inizia con la richiesta di deferimento.

Essa può essere proposta, quale condizione di procedibilità, solo dai soci dell'Unione.

Il procedimento, nel pieno rispetto dei diritti dell'incolpato, deve essere svolto in pubblica udienza e deve consentire, a colui che è sottoposto al procedimento, di essere messo a conoscenza nella maniera più riservata e immediata possibile degli addebiti mossi nei suoi confronti.

Il procedimento può essere disciplinato compiutamente con regolamento del Consiglio Direttivo, nel rispetto del Codice di Procedura Penale e dell'art. 111 della Costituzione.

L'Assemblea ha facoltà di emendare, modificare ed integrare il regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui l'Associazione aderisca ad altre associazioni nazionali o internazionali è data facoltà all'iscritto di ricorrere direttamente a queste ultime o, in alternativa, di poter interpellare tali enti in grado d'appello rispetto alle decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri.

SEZIONE VI

DELLA CONFERENZA DEGLI ELETTI NELLE ISTITUZIONI ED ORGANISMI FORENSI

ART. 33 COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA

La Conferenza è composta da tutti i soci dell'Unione che risultano eletti nel CNF, nei Consigli degli Ordini, nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato dei Delegati della Cassa di Previdenza Forense e negli altri Organismi ed Istituzioni Forensi cui l'Unione riconosce titolarità di rappresentanza dell'Avvocatura.

Essa è istituita nei casi in cui siano presenti almeno tre soci fondatori o effettivi.

La Conferenza è presieduta dal Presidente dell'Unione che la convoca almeno una volta all'anno.

La conferenza elegge altresì un Coordinatore incaricato di sovrintenderla e coordinarla.

Sono membri di diritto della Conferenza i componenti del Comitato Esecutivo Nazionale ed i legali rappresentanti delle Associazioni Maggiormente Rappresentative dell'Avvocatura, ove iscritti all'Unione.

Delle riunioni della Conferenza è disposto sempre il processo verbale che verrà annotato nell'apposito registro tenuto dal Segretario Nazionale, o da un suo delegato, e conservato presso la sede sociale.

ART. 34 COMPETENZA DELLA CONFERENZA

La Conferenza coordina le attività degli iscritti nelle Istituzioni e negli Organismi Forensi, partecipa all'individuazione degli indirizzi programmatici dell'Unione e ne sostiene gli sviluppi e l'attuazione, svolge attività di informazione e di raccordo con il Consiglio Generale e il Comitato Esecutivo Nazionale.

La Conferenza può disporre mozioni o relazioni che vengano poste in voto al Consiglio Generale Nazionale o al Congresso Nazionale, ove riguardino materie di competenza di tali organi sociali, e può adottare un proprio regolamento di funzionamento.

Nel regolamento di funzionamento possono essere istituiti organi funzionali della Conferenza.

ART. 35 ELEZIONI DELLA CONFERENZA

Contestualmente al Consiglio Generale Nazionale, convocato ai sensi dell'art. 29 del presente Statuto, è convocata la Conferenza degli Eletti nelle Istituzioni ed Organismi Forensi per l'elezione, a scrutinio segreto:

- 1) del Coordinatore Nazionale della Conferenza, con voto di preferenza singolo.
- 2) di due componenti del Consiglio Generale Nazionale con voto di preferenza singolo.

La candidatura a Coordinatore Nazionale e a componente del Consiglio Generale Nazionale deve essere proposta al Collegio dei Probiviri almeno cinque giorni prima della data di prima convocazione della Conferenza in funzione elettiva.

SEZIONE VII

DEL CONGRESSO NAZIONALE

ART. 36 ATTRIBUZIONI E COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso è l'organo di indirizzo generale dell'Unione e ne rappresenta tutti i soci.

Esso è composto:

- 1) da tutti i soci effettivi, nel caso in cui l'Unione al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di convocazione abbia meno di cinquecento soci;
- 2) dai Presidenti delle Società territoriali o degli Enti Associati che svolgano funzioni equivalenti, e da un delegato ogni sette soci effettivi delle predette società o enti, o frazione superiore o uguale a tre, nel caso in cui l'Unione al 31 dicembre dell'anno solare antecedente a quello di convocazione abbia più di cinquecento soci. Al fine del computo del numero di delegati, il numero dei soci è determinato su quello degli iscritti alle Società ed Enti Associati al 31 dicembre dell'anno solare antecedente al Congresso. In quest'ultima ipotesi, le Società territoriali e gli Enti Associati svolgenti funzioni equivalenti eleggono sempre un delegato di diritto oltre il Presidente.

Partecipano con diritto di voto;

- 1) tutti i Soci Effettivi che siano iscritti all'Unione da almeno quattro mesi alla data della prima convocazione del Congresso, se l'Unione non abbia superato i 500 soci al 31 dicembre dell'anno antecedente al Congresso;
- 2) i rappresentanti ex art. 36 comma 2 n. 1 dello Statuto delle Società Territoriali o degli Enti Associati aventi funzioni equivalenti deliberati dal Consiglio Generale Nazionale almeno quattro mesi della data di prima convocazione del Congresso, se l'Unione abbia superato i cinquecento soci al 31 dicembre dell'anno successivo alla convocazione del Congresso Nazionale.

Il Congresso Nazionale:

- 1) elegge il Presidente Nazionale a scrutinio segreto;
- 2) elegge 13 componenti del Comitato Esecutivo Nazionale a scrutinio segreto fra liste concorrenti ed attribuzione dei seggi con metodo proporzionale D'Hondt;
- 3) elegge 15 componenti del Consiglio Generale Nazionale a scrutinio segreto fra liste concorrenti ed attribuzione dei seggi con metodo proporzionale D'Hondt;
- 4) Elegge il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti ex art 40;
- 5) attraverso il più ampio confronto, determina l'indirizzo programmatico dell'Unione, stabilisce gli obiettivi da perseguire ed i percorsi e gli strumenti con i quali raggiungerli;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi statutari e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- 8) approva il proprio regolamento di funzionamento;
- 9) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Unione;
- 10) approva entro il 30 aprile dell'anno successivo i bilanci preventivi e consuntivi dell'Unione, nel caso in cui la stessa non abbia almeno 500 soci al 31 dicembre dell'anno solare di riferimento dell'esercizio sociale al quale si riferisca il bilancio preventivo;
- 11) approva e delibera su ogni altra questione espressamente attribuita dal presente Statuto o devoluta dalla legge alle assemblee degli enti del terzo settore.

ART. 37 LE DELIBERAZIONI ORDINARIE DEL CONGRESSO

Le deliberazioni del Congresso sono adottate, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza di essi.

Dalla seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti.

Ogni socio avente diritto può delegare, per iscritto, un altro socio per il voto appartenente alla stessa Società Territoriale o Ente Associativo di appartenenza, purché in possesso del diritto di voto nel Congresso Nazionale.

Ogni socio può essere portatore al massimo di una delega.

In caso di voto sulla responsabilità delle cariche sociali non sono ammesse deleghe.

ART. 38 LE DELIBERAZIONI STRAORDINARIE DEL CONGRESSO.

Le modificazioni statutarie o lo scioglimento dell'Unione devono essere deliberate con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 36 ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Si applicano le disposizioni del presente articolo a tutte le disposizioni generali così qualificate dal presente statuto.

ART. 39 LA CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO

Il Congresso è convocato obbligatoriamente, dal Presidente Nazionale, ogni anno entro la scadenza dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per la discussione degli indirizzi da impartire all'attività associativa per la stagione sportiva successiva, quando l'Unione non abbia, al 31 dicembre dell'anno solare antecedente alla convocazione, cinquecento soci.

Essa è convocata di diritto quando ne facciano richiesta scritta un decimo dei soci aventi diritto di voto, con domanda indirizzata al Presidente Nazionale oppure da un quinto dei componenti del Consiglio Generale Nazionale.

La convocazione deve essere effettuata con atto scritto, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i soci, nel caso in cui l'Unione non abbia superato i cinquecento soci al 31 dicembre dell'anno solare precedente al Congresso, o, nel caso di superamento della soglia dei cinquecento soci, ai Presidenti ed ai Consiglieri Generali Nazionali diversi dal Presidente delle Società Territoriali e degli Enti Associati, con preavviso di almeno trenta giorni.

Il Consiglio Generale Nazionale può adottare un regolamento attuativo delle modalità di convocazione fatti salvi i principi di cui al precedente comma.

SEZIONE VIII

DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 40 COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI.

Il collegio dei Revisori dei conti è istituito su delibera del Congresso Nazionale.

Esso è obbligatoriamente istituito quando l'Unione si venga a trovare nelle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Il Congresso Nazionale provvede alla nomina di un Revisore Contabile avente le caratteristiche di cui all'art. 31 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, nei casi ivi previsti.

Il Revisore Contabile, ove nominato, sostituisce il Collegio dei Revisori contabili.

Ove istituito, il Collegio dei Revisori Contabili è eletto da Congresso Nazionale nel Congresso Elettivo Ordinario.

Il collegio, all'atto d'insediamento, provvede all'elezione di un Presidente e di un segretario.

Le modalità di elezione del Collegio dei Revisori e della loro surroga può essere determinata con regolamento del Consiglio Generale Nazionale.

ART. 41 COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio ha la funzione di controllo e revisione su tutte le attività contabili dell'Unione.

Esso può essere consultato in sede preventiva a richiesta del Comitato Esecutivo Nazionale per tutte le attività economiche dell'Associazione.

Redige, per ogni rendiconto consuntivo e preventivo, un parere da sottoporre al Consiglio Generale Nazionale o al Congresso Nazionale nel giorno dell'approvazione del Bilancio.

ART. 42 DECADENZA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti si perde: per decadenza dalla carica di Socio, per elezione o nomina o elezione in un organo statutario dell'Unione e per tutti gli altri casi di incompatibilità con la carica di Presidente Nazionale ex art 17.

SEZIONE IX

GLI ORGANI STATUTARI TERRITORIALI

ART. 43 I COMITATI REGIONALI

I Comitati Regionali sono istituiti con delibera del Consiglio Generale Nazionale che ne determina la competenza territoriale.

Essi sono organizzati, su base democratica, con propri organi di funzionamento eletti dall'Assemblea Regionale delle Società Territoriali e degli Enti Associati rivestenti tale qualifica entro 30 giorni dal primo Consiglio Generale Nazionale successivo al Congresso Elettivo Ordinario.

Sono organi obbligatori di funzionamento del Comitato Regionale:

- a) un Presidente che ne coordini l'attività;
- b) un Vice Presidente che cooperi con il Presidente nell'assolvimento del suo incarico e lo sostituisca in caso di impedimento temporaneo o permanente;
- c) un tesoriere che gestisca le risorse finanziarie assegnate e/o raccolte per conto dell'Unione e che si coordini con il Tesoriere Nazionale;
- d) un segretario che si occupi della gestione burocratica del Comitato Regionale e, per quanto di competenza, cooperi con il Segretario Nazionale;
- e) l'Assemblea dei delegati, composta: dai Presidenti delle Società Territoriali e degli Enti Associati e da un delegato aggiuntivo ogni 7 iscritti o frazioni superiori a tre ed aventi sede nel territorio di competenza del Comitato Regionale.

ART. 44 I COMITATI TERRITORIALI

I Comitati Territoriali sono istituiti con delibera del Consiglio Generale Nazionale, che ne determina la competenza territoriale.

Essi sono organizzati, su base democratica, con propri organi di funzionamento eletti dall'Assemblea Territoriale delle Società Territoriali e degli Enti Associati rivestenti tale qualifica, entro 30 giorni dal primo Consiglio Generale Nazionale successivo al Congresso Elettivo Ordinario.

Sono organi obbligatori di funzionamento del Comitato Territoriale:

- a) un Presidente che ne coordini l'attività;
- b) un Vice Presidente che cooperi con il Presidente nell'assolvimento del suo incarico e lo sostituisca in caso di impedimento temporaneo o permanente;
- c) un tesoriere che gestisca le risorse finanziarie assegnate e/o raccolte per conto dell'Unione e che si coordini con il Tesoriere Nazionale;
- d) un segretario che si occupi della gestione burocratica del Comitato Regionale e, per quanto di competenza, cooperi con il Segretario Nazionale;
- e) l'Assemblea Territoriale, composta: dai Presidenti delle Società Territoriali e degli Enti Associati e da un delegato aggiuntivo ogni 7 iscritti o frazioni superiori a tre ed aventi sede nel territorio di competenza del Comitato Territoriale.

ART. 45 LE SOCIETÀ TERRITORIALI

La Società Territoriale è costituita da almeno cinque soci effettivi a norma dell'art. 5.

La domanda per la costituzione della Società Territoriale, corredata di: regolamento adottato, elenco soci e la prova del pagamento delle quote associative alla Tesoreria Nazionale, deve essere inoltrata al Presidente e al Segretario Nazionale, i quali provvedono

ad inserirla all'ordine del giorno della prima convocazione del Consiglio Generale Nazionale successiva al ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Generale Nazionale approva, con maggioranza semplice dei Consiglieri presenti, la costituzione delle Società Territoriali.

La Società territoriale deve avere come organi funzionali inderogabili minimi:

- a) un Presidente che ne coordini l'attività;
- b) un Vice Presidente che cooperi con il Presidente nell'assolvimento del suo incarico e lo sostituisca in caso di impedimento temporaneo o permanente, quando la squadra abbia almeno 7 soci effettivi;
- c) un tesoriere che gestisca le risorse finanziarie assegnate e/o raccolte per conto dell'Unione e che si coordini con il Tesoriere Nazionale;
- d) un segretario che svolga le funzioni di Vice Presidente nelle squadre con meno di 7 soci, che si occupi della gestione burocratica del Comitato Regionale e, per quanto di competenza, cooperi con il Segretario Nazionale;
- e) l'Assemblea dei soci aderenti alla Società territoriale.

Nella domanda di costituzione devono essere indicati gli organi funzionali inderogabili minimi, unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo della Società Territoriale, nonché gli eventuali Consiglieri Generali Nazionali, diversi dal Presidente della Società territoriale Nazionale.

Il Presidente della Società Territoriale cura i collegamenti tra la Società ed il Consiglio Generale Nazionale di cui fa parte; è responsabile delle comunicazioni con il Segretario ed il Tesoriere Nazionale, il Comitato Esecutivo Nazionale e gli altri organi statutari.

Le Società Territoriali promuovono, in piena autonomia, attività, iniziative e rapporti diretti al perseguimento degli scopi sociali, nel rispetto del presente Statuto, degli indirizzi congressuali e dei deliberati del Consiglio Generale Nazionale e del Comitato Esecutivo Nazionale. Non hanno propria autonomia e responsabilità patrimoniale se non nel caso in cui siano Enti Associati ai sensi dell'art. 12.

Il Presidente della Società Territoriale o dell'Ente Associato è tenuto a versare annualmente al Tesoriere Nazionale la quota per ciascun iscritto nel termine del 30 aprile e a comunicare al Segretario Nazionale:

- a) entro il 31 Luglio di ogni anno, l'elenco degli iscritti utilizzando l'apposito modulo informatico a tal fine trasmesso o comunicato dal Segretario Nazionale; entro il 31 Luglio dell'anno di convocazione del Congresso ordinario o, in ogni caso, 30 giorni prima del voto:
 - 1) la composizione del Consiglio Direttivo ed i nominativi degli eventuali

- Consiglieri Generali Nazionali diversi dal Presidente;
- 2) i nominativi dei delegati al Congresso;
 - 3) entro 5 giorni prima dell'inizio del Congresso straordinario i nominativi dei delegati al Congresso.

In caso di elezione degli organi della Società fuori dalla sessione congressuale, il Presidente della Sezione effettua le conseguenti comunicazioni entro 15 giorni dalle elezioni stesse.

L'elettorato attivo nel Congresso Elettivo, nel caso in cui l'Unione abbia almeno 500 soci nell'anno antecedente al Congresso è comunque garantito se, all'atto dell'esercizio del diritto di voto, gli adempimenti risultano assolti e comunicati al segretario e al tesoriere da almeno 30 gg. prima del voto stesso, così come in caso di preesistente morosità, per una o più annualità, la stessa sia stata completamente sanata nello stesso termine.

Il termine in caso di congresso non elettivo è fissato in 5 giorni prima.

Il mancato adempimento di uno solo degli obblighi previsti a carico del Presidente della Società preclude, ai rappresentanti della Società, il diritto di voto nel Congresso, ordinario e elettivo e nel Consiglio Generale Nazionale.

Con la procedura prevista dal presente articolo possono essere riconosciuti ed ammessi, dal Consiglio Direttivo Nazionale, Enti Associati ai sensi dell'art. 12, che mantengono la loro denominazione, forma associativa, organi sociali ed autonomia patrimoniale.

ART. 46 LA SOCIETÀ NAZIONALE

Tutti i soci dell'Unione sono iscritti ad una Sezione Territoriale.

Nel caso in cui il socio non aderisca ad alcuna Sezione Territoriale è obbligatoriamente iscritto alla Sezione Nazionale avente sede presso il Comitato Esecutivo Nazionale.

Ove gli iscritti alla Sezione Nazionale non superino il numero di cinque la stessa è presieduta dal Presidente Nazionale.

Se il numero d'iscritti è superiore a 7 si applicano le norme dell'art. 45.

Il Consiglio Generale Nazionale adotta il regolamento di funzionamento della Sezione Nazionale.

SEZIONE X

DELL'ELEZIONE DELLE CARICHE STATUTARIE

ART. 47 IL CONGRESSO ELETTIVO ORDINARIO

Il Congresso elettivo è convocato di diritto ogni tre anni per il rinnovo delle cariche statutarie.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul Congresso Nazionale

In deroga a quanto previsto per il Congresso Nazionale, la comunicazione della convocazione deve essere data con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla data di convocazione.

E' eletto per il Congresso un apposito ufficio di Presidenza che ne dirige le operazioni.

ART. 48 L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente Nazionale è eletto a suffragio universale da tutti i soci aventi diritto di voto ai sensi dell'art. 36, a scrutinio segreto, nel corso del Congresso Elettivo.

La candidatura del socio in possesso dei requisiti statutari per l'elezione a Presidente Nazionale deve essere presentata, almeno 20 giorni prima del Congresso Elettivo, al Collegio Dei Probiviri;

Essa è valida se è sostenuta dalla firma di almeno cinque componenti del Consiglio Generale Nazionale aventi il diritto di voto.

Nel corso del Congresso, prima dell'apertura della Votazione, il candidato Presidente ritenuto idoneo alla candidatura dal Collegio dei Probiviri, è tenuto a depositare, per iscritto, una propria mozione programmatica di mandato, di cui ha facoltà di darne lettura durante i lavori congressuali.

E' eletto Presidente Nazionale il candidato che abbia riportato la maggioranza dei voti validi degli aventi diritto partecipanti al voto.

Nel caso in cui nessuno dei candidati dovesse conseguire la maggioranza dei voti, si procederà con un turno di ballottaggio fra i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti accedono al ballottaggio i candidati con la maggiore anzianità associativa ed in caso di parità di anzianità associativa, il candidato con la minor età anagrafica.

Qualora non fosse possibile determinare il candidato che acceda al ballottaggio, si dovrà ripetere la votazione fra quei candidati che non sia possibile comprendere o meno se possano accedere al ballottaggio.

Al ballottaggio è eletto presidente il candidato che riporti il maggior numero di voti. In caso di parità il Presidente Nazionale è eletto con le modalità di cui ai precedenti comma.

ART. 49 L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL COMITATO ESECUTIVO

Per l'elezione dei 13 componenti eletti dal Congresso Nazionale e dei 4 componenti eletti dal Consiglio Generale Nazionale devono essere osservate le seguenti norme:

- a) i candidati devono dichiararsi singolarmente aggregati in lista indicandone la denominazione;
- b) le liste devono essere composte da un minimo di 7 ed un massimo 13 componenti, nel caso di elezioni nel Congresso Nazionale, e da un minimo di 2 ed un massimo 4, nel caso di elezione nel Consiglio Generale Nazionale;
- c) le candidature devono essere presentate:
 - 1) venti giorni prima nel caso in cui l'elezione avvenga nel Congresso Nazionale al Collegio dei Probiviri;
 - 2) dieci giorni prima nel caso in cui l'elezione avvenga nel Consiglio Generale Nazionale al Collegio dei Probiviri;
- d) l'elettore può esprimere fino a 3 preferenze fra componenti della stessa lista, nel caso in cui l'elezione avvenga nel Congresso Nazionale, o 2, nel caso in cui l'elezione avvenga nel Consiglio Generale Nazionale;
- e) l'attribuzione del numero di componenti eletti alle liste avviene con sistema proporzionale d'Hondt;
- f) risulta eletto nella singola lista, secondo il numero di seggi attribuiti per il criterio successivo:
 - 1) maggior numero di preferenze;
 - 2) maggiore anzianità associativa;
 - 3) minore età anagrafica;
 - 4) ordine progressivo dell'inserimento nella lista.

ART. 50. L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO GENERALE NAZIONALE

Per l'elezione dei 15 componenti eletti dal Congresso Nazionale:

- a) i candidati devono dichiararsi singolarmente aggregati in lista indicandone la denominazione;
- b) le liste devono essere composte da un minimo di 8 ed un massimo 15 candidati;
- c) le candidature devono essere presentate almeno venti giorni prima del Congresso Nazionale al Collegio dei Probiviri;
- d) l'elettore può esprimere fino a 3 preferenze fra componenti della stessa lista;

- e) l'attribuzione del numero di componenti eletti alle liste avviene con sistema proporzionale d'Hondt;
- f) risulta eletto nella singola lista, secondo il numero di seggi attribuiti per il criterio successivo:
 - 1) maggior numero di preferenze;
 - 2) maggiore anzianità associativa;
 - 3) minore età anagrafica;
 - 4) ordine progressivo dell'inserimento nella lista.

TITOLO IV

DEL RENDICONTO CONTABILE E DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 51 L'ESERCIZIO SOCIALE E LA RENDICONTAZIONE CONTABILE.

La rendicontazione contabile dell'Unione è definita in esercizi sociali.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

I rendiconti verranno predisposti, secondo la vigente normativa sul terzo settore.

TITOLO V

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 52 MODIFICA DELLO STATUTO.

Per la modifica dello Statuto occorre la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto, a norma dell'art. 36, nel Congresso Nazionale ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 53 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono cause di scioglimento dell'Unione: la riduzione del numero di soci al di sotto delle sette unità per oltre un anno o la delibera di scioglimento dell'Unione adottata dall'Congresso Nazionale.

Nel caso in cui il numero dei soci si sia ridotto al di sotto del numero previsto dal primo comma del presente articolo, i soci possono decidere a maggioranza la prosecuzione dell'Unione in forma diversa dall'Associazione di Promozione Sociale.

Tale delibera deve essere confermata annualmente sino a quando non sia stato ricostituito un numero di soci superiore a quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

La deliberazione dello scioglimento dell'Unione è adottata dal Congresso Nazionale con le forme delle dell'art. 38.

Lo scioglimento dell'Unione diviene effettivo quando il Congresso Nazionale, costituito nei termini del precedente comma, lo delibera a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Con la delibera di scioglimento, l'Unione può eleggere uno o più soci liquidatori dell'Associazione.

Nel caso in cui l'Assemblea non deliberi in ordine all'elezione dei liquidatori, la liquidazione è effettuata dal Presidente dell'Unione che rimane in carica in deroga

Il patrimonio residuo dell'ente dovrà essere devoluto, dopo lo scioglimento, ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23.12.96, n°662

ART. 54 CLAUSOLA COMPROMISSORIA ARBITRALE PER LE QUESTIONI ASSOCIATIVE.

Per tutto quello non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del libro I del Codice Civile, alla legge 16 dicembre 1991 n. 398, all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, al D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, alla legge 23 dicembre 1999 n.242